

(N. 978)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1950

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra l'Italia e la Repubblica Dominicana è stato firmato a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

Dopo la ripresa delle relazioni diplomatiche, che aveva avuto luogo fin dal 26 ottobre 1944, occorre ristabilire formalmente lo stato di pace tra i due Paesi: a ciò provvede il Trattato suddetto che all'articolo 1 dichiara cessato lo stato di guerra, che esistette tra le due Nazioni a decorrere dall'11 dicembre 1941, e ristabilisce la pace e la tradizionale amicizia fra i rispettivi popoli e governi.

Il Governo della Repubblica Dominicana aveva già rinunciato da tempo ad avvalersi dell'articolo 88 del Trattato di Pace di Parigi, che prevedeva la facoltà di adesione al Trattato stesso, ed espresse l'intenzione di dar

luogo ad una pace separata formulata in termini particolarmente amichevoli.

Infatti il Trattato contiene la rinuncia a far valere qualsiasi reclamo dei due Governi e dei rispettivi cittadini per atti derivanti dallo stato di guerra con l'impegno per ognuna delle Alte Parti contraenti di assumere a proprio carico e di regolare direttamente con i propri cittadini i reclami conseguenti ad atti o misure di guerra.

Inoltre la questione dei beni sequestrati viene regolata con la revoca di tutte le misure restrittive adottate.

E poichè le trattative furono ispirate a criteri di sostanziale amicizia si è convenuto che, nell'atto stesso di dichiarare ristabilito lo stato di pace, fossero annunciati e particolarmente espressi non solo la tradizionale amicizia tra

i due Paesi, ma anche affermato il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili le reciproche relazioni così da rafforzare i vincoli di simpatia e di apportare il più efficace contributo alla collaborazione internazionale.

Per le controversie di carattere giuridico, che dovessero sorgere nel futuro e che non potessero essere risolte per le ordinarie vie

diplomatiche, è previsto il ricorso alla Corte internazionale di giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Pertanto il Trattato in questione ha assunto la più ampia denominazione di Pace, amicizia e collaborazione e costituisce strumento esemplare di una pace che si fonda sulla migliore ripresa delle relazioni tra i popoli.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

**TRATTATO**  
**di Pace, Amicizia e Collaborazione fra la Repubblica Dominicana**  
**e la Repubblica Italiana**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, allo scopo di cementare la pace e di rafforzare le relazioni fra i due Paesi rinnovando la tradizionale amicizia che vincola i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Pace Amicizia e Collaborazione, e hanno nominato, a tale scopo, quali loro rispettivi Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'On. Giuseppe BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il Presidente della Repubblica Dominicana:

Il Lic. Manuel A. PEÑA BATLLE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, incaricato della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri,

i quali dopo essersi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona fede e debita forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

Articolo 1.

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana dichiarano cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni, a decorrere dall'11 dicembre 1941 e ristabilita la pace e la tradizionale amicizia fra i rispettivi popoli e governi.

Articolo 2.

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana rinunciano a far valere qualsiasi reclamo loro e dei loro rispettivi cittadini per atti derivanti dallo stato di guerra dopo l'11 dicembre 1941.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna di assumere a proprio carico e di regolare direttamente con i propri cittadini, in conformità con le proprie leggi che sono o che saranno in vigore, qualsiasi reclamo che costoro possano far valere per atti o misure di guerra adottate dall'Alta Parte contraente dopo l'11 dicembre 1941.

## Articolo 3.

Tutte le misure restrittive adottate dall'Italia e dalla Repubblica Dominicana durante lo stato di guerra, o in conseguenza di essa, nei confronti dei cittadini dominicani, e italiani e dei loro beni, e relative, inoltre, alle istituzioni dominicane o italiane, sono revocate.

I beni o titoli di proprietà relativi ai beni suddetti che si trovino tuttora, rispettivamente, in mano dei Governi italiano e dominicano, saranno restituiti ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.

## Articolo 4.

Le Alte Parti contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili le relazioni fra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare il loro più efficace contributo alla collaborazione internazionale.

## Articolo 5.

Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro tra le Alte Parti contraenti e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sarà sottoposta a richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

## Articolo 6.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma nel più breve tempo possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e sigilli in calce al presente Trattato.

FATTO in Ciudad Trujillo, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e spagnuola, facenti entrambi ugualmente fede, il ventisette settembre millevocento quarantanove.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

GIUSEPPE BRUSASCA

*Per il Governo  
della Repubblica Dominicana*

MANUEL A. PEÑA BATTLE

**TRATADO**  
**de Paz, Amistad y Colaboracion entre la Republica Dominicana**  
**y la Republica Italiana**

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ITALIANA y el PRESIDENTE DA LA REPUBLICA DOMINICANA, con el propósito de cimentar la paz y robustecer las relaciones entre los dos países, renovando la tradicional amistad que vincula a los respectivos pueblos, han decidido concluir un Tratado de Paz, Amistad y Colaboración y han designado, al efecto, como sus respectivos Plenipotenciarios:

El Presidente de la República Italiana:

Al Hon. Giuseppe BRUSASCA, Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores,

El Presidente de la República Dominicana:

Al Lic. Manuel A. PEÑA BATILE, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Encargado de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores,

quienes después de haberse canjeado los respectivos Plenos Poderes y haberlo reconocido en buena y debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:

**Artículo 1.**

La República Italiana y la República Dominicana declaran terminado el estado de guerra que existió entre las dos Naciones a partir del 11 de diciembre de 1941 y restablecida la paz y la tradicional amistad entre los respectivos pueblos y Gobiernos.

**Artículo 2.**

La República Italiana y la República Dominicana renuncian a hacer valer cualquier reclamación suya y de sus respectivos nacionales por actos dependientes del estado de guerra después de 11 de diciembre de 1941.

Cada una de las dos Altas Partes contratantes se compromete a tomar por su cuenta y resolver directamente con sus correspondientes nacionales, de acuerdo con sus propias leyes que estén o estuvieren en vigencia, cualesquiera reclamaciones que éstos puedan hacer valer por actos o medidas de guerra adoptados por la otra Alta Parte contratante, después de 11 de diciembre de 1941.

**Artículo 3.**

Todas las medidas restrictivas adoptadas por Italia y por la República Dominicana durante el estado de guerra, o a consecuencia de éste, respecto a los ciudadanos dominicanos e italianos, y a sus bienes, y respecto, además a las instituciones dominicanas o italianas, quedan revocadas.

Los bienes o títulos de propiedad relativos a los bienes antedichos, que se encuentren todavía, respectivamente, en manos de los Gobiernos italiano y dominicano, serán devueltos a los propietarios en el momento de la firma del presente Tratado.

**Artículo 4.**

Las Altas Partes Contratantes tienen el propósito de desarrollar por todos los medios posibles las relaciones entre los dos países, a fin de reforzar los vínculos de amistad y simpatía entre sus pueblos y de aportar su más eficaz contribución a la colaboración internacional.

**Artículo 5.**

Cualquier controversia de carácter jurídico que pudiere presentarse en el futuro entre las Altas Partes Contratantes y que no fuere posible resolver por las ordinarias vías diplomáticas, será sometida a requerimiento de una de las Partes, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según el espíritu y las disposiciones del Estatuto de las Naciones Unidas.

**Artículo 6.**

El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con las respectivas normas constitucionales, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en la ciudad de Roma en el más breve plazo posible.

EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios han puesto sus firmas y sellos al pie del presente Tratado.

HECHO en Ciudad Trujillo, en doble original, cada uno en lengua italiana y castellana, haciendo ambos fe, el veintisiete de septiembre del año mil novecientos cuarenta y nueve.

*Por el Gobierno  
de la República Italiana*

GIUSEPPE BRUSASCA

*Por el Gobierno  
de la República Dominicana*

MANUEL A. PEÑA BATLLE